



COMUNE DI ARENZANO
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

ORIGINALE

Ordinanza Reg.Gen. n. 30
Progr.Ufficio n. 21
Protocollo: 6645
SINDACO
Servizio: UFFICIO DEL SINDACO

Arenzano, 17-04-2020

Emergenza sanitaria Covid 19 - Spostamenti - presenza di persone in luoghi pubblici - utilizzo mascherine protettive fino alla data del 3 maggio 2020

IL SINDACO

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32 che dispone «il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», nonché «nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa al territorio comunale»;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

VISTI:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante
«Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica

da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante

«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante

«Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante

«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale»;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante

“ Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.88 del 1° aprile 2020;

VISTE:

- l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del medesimo decreto può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 23 del 06.04.2020 con la quale si dava corso a misure restrittive a tutela della salute della popolazione, nelle more dell'adozione di eventuali provvedimenti statali, anche in accoglimento di quanto proposto;

CONSIDERATA la necessità di prorogare tali misure fino al 3 maggio 2020;

ORDI NA

Dalla data odierna e fino a Domenica 3 Maggio 2020:

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nel Comune di Arenzano, si applicano le seguenti misure specifiche:

Spostamenti, presenza di persone in luoghi pubblici

- ogniqualvolta si acceda, negli orari di apertura, agli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche o in altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone, l'accesso è consentito solo indossando mascherine o, in subordine, qualora non sia stato possibile reperirle, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca quali sciarpe e foulard e simili, adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio. I dispositivi di protezione (mascherina o altro surrogato) andranno indossati anche mentre si attende in coda il proprio turno all'esterno delle sopradette attività, rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri. In ogni altra attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri;

- sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Eventuali provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza sono da ritenersi abrogati.

ORDINA ALTRESÌ

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i relativi controlli

DISPONE

che la presente ordinanza è indirizzata alla cittadinanza, resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Arenzano.

Ai fini dei controlli e dell'applicazione sul territorio di riferimento, viene trasmessa per conoscenza:

- **Carabinieri - Comando Stazione di Arenzano**
- **Carabinieri Forestale - Stazione di Arenzano**
- **Polizia Locale di Arenzano**
- **Ufficio Locale Marittimo Guardia Costiera Arenzano**
- **Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Arenzano**
- **Al Signor Prefetto di Genova**
- **Al Presidente della Regione Liguria**

AVVERTE

- che salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito in base alle norme vigenti.
- che avverso il presente provvedimento, a norma dell'art.3, comma 4 della legge 7 agosto 241/1990, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Liguria entro 60 gg. dalla notifica oppure al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL SINDACO
Gambino Luigi